



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Servizi Generali -Organi Istituzionali- Coesione Sociale n° 574 del 15/12/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Liquidazione sentenza n. 61/2020 del Giudice di Pace di Ragusa per risarcimento danni. Giudizio n. 813/2019 R.G. – Sig. Guccione Gioacchino / Comune di Ragusa.

Il sottoscritto, dott. Giovanni Canzonieri, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 – bis della legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore I, dott. Francesco Lumiera, la seguente proposta di determinazione

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022;
- con la deliberazione di Giunta Municipale n.111 del 15.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020 – 2022;

CHE con atto di citazione notificato in data 15.03.2018, il signor Guccione Gioacchino conveniva in giudizio, avanti il Giudice di Pace, il Comune di Ragusa, esponendo di aver subito danni alla propria autovettura a seguito di un sinistro causato da un tombino ribassato presente sulla pubblica via, chiedendo il risarcimento dei danni e la condanna del Comune di Ragusa al pagamento della somma di euro 987,72 e delle spese di giudizio; il Comune di Ragusa si costituiva regolarmente in giudizio, affidando la difesa degli interessi dell'Ente al legale interno, avv. Silvia Tea Calandra Mancuso, e la causa veniva iscritta al n. 813/2019 R.G.;

CHE con sentenza n.61/2020, pubblicata in data 02.03.2020 e notificata in forma esecutiva in data 08.06.2020, il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, accoglieva la domanda avanzata dall'attore e condannava il Comune di Ragusa al pagamento dell'importo di euro 860,00 oltre interessi; condannava inoltre l'ente a rimborsare all'attore le spese processuali, liquidate in complessivi euro 330,00 oltre accessori, da distrarsi in favore

dell'avv. Armando Comitini, antistatario, come da specifica di procuratore in calce alla sentenza;

CHE con deliberazione n.27 del il 21.11.2019, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha definitivamente chiarito che anche per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive (ex art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL - decreto legislativo n. 267/2000) è necessaria la delibera di consiglio comunale per poter procedere al relativo pagamento;

CONSIDERATO che in data 23.10.2020 veniva trasmessa dall'Avvocatura Comunale la proposta n. 48, per il riconoscimento del Consiglio Comunale della legittimità dei debiti fuori bilancio, relativo a sentenze esecutive e parcelle per prestazioni professionali, notificate al 31.08.2020, con allegato elenco descrittivo, per un totale complessivo di euro 67.497,36;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 01.12.2020, pubblicata in data 03.12.2020 *"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio al 31/08/2020, ai sensi dell'art. 194 del D.L.gs. n. 267/2000 – Settore I Avvocatura Comunale"*;

TUTTO CIO' PREMESSO occorre, per i suesposti motivi, liquidare e pagare, in forza della sentenza del Giudice di Pace di Ragusa *de qua*, la complessiva somma di €. **1.394,63** e così distinta: euro 330,00 spese di giudizio, euro 49,50 spese generali, euro 15,18 CPA, euro 86,83 IVA, euro 53,12 spese esenti, euro 860,00 risarcimento, da liquidare, così come indicato in calce alla sentenza, quanto ad euro **534,62** in favore dell'avv. Armando Comitini, antistatario, ed euro **860,00** in favore del sig. Guccione Gioacchino;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi al cap. 1230.2 "Utilizzo fondo rischi accantonato per contenzioso legale parte corrente";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 "nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel Bilancio sopra richiamati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazione dirigenziali;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA

per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamati:

1) impegnare, in forza della sentenza del Giudice di Pace di Ragusa n. 61/2020, la complessiva somma di €. **1.394,63** e così distinta: euro 330,00 spese di

giudizio, euro 49,50 spese generali, euro 15,18 CPA, euro 86,83 IVA, euro 53,12 spese esenti, euro 860,00 risarcimento;

2) imputare la somma di **€. 1.394,63** al cap. 1230.2 "Utilizzo fondo rischi accantonato per contenzioso legale parte corrente", Bilancio 2020, **cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.999**, scadenza impegno 31 dicembre 2020;

3) liquidare la somma di **€. 534,63** in favore dell'avv. Armando Comitini, antistatario, con accredito sul c.c. bancario allo stesso intestato, così come indicato in calce alla sentenza;

4) liquidare la somma di **€. 860,00** in favore del sig. Guccione Gioacchino, con accredito sul c.c. bancario allo stesso intestato, così come indicato in calce alla sentenza;

5) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;

6) autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Canzonieri Giovanni

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 15/12/2020

Dirigente
Marino Maria Gabriella / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale